



COMUNE DI TARVISIO

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 6/2003.

Art. 1 Finalità

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione (al netto degli oneri accessori).

Al finanziamento dei contributi concorrono le risorse economiche del Ministero dei Lavori Pubblici, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Tarvisio.

Art. 2 Destinatari e requisiti per l'ammissione ai contributi

Possono beneficiare dei contributi i titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo (esclusi gli alloggi di servizio e foresteria) per abitazione principale, regolarmente registrato, in possesso dei requisiti di seguito indicati. Si ricorda il comma 4 dell'art.1 della L.431/1998 che cita " A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta".

Requisiti soggettivi:

1) essere cittadini italiani

o

a) essere cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia

o

b) essere cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno;

2) essere residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi (per i corregionali all'estero e rimpatriati i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale);

3) essere titolari, al momento della presentazione della domanda, di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente. Possono essere accolte anche le domande presentate dall'ex coniuge o dal vedovo/a del titolare del contratto che dimostrino di pagare regolarmente l'affitto.

4) L'immobile locato, di proprietà sia pubblica che privata, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non deve essere incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

- 5) Essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione del 2016;
- 6) Non aver beneficiato delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale previste dall'art. 10, comma 2, della L. 431/1998;
- 7) Non essere titolari dei diritti di proprietà su un qualsiasi alloggio ubicato nel territorio nazionale. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare;
- 8) Non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purchè non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Tali requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare;
- 9) La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno precedente il bando va presentata dal richiedente al Comune del territorio regionale di attuale residenza anche per canoni pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della regione. Possono presentare la domanda persone maggiorenti, titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purchè l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione.

Requisiti reddituali:

- 10) Avere un nucleo familiare con un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni) non superiore a € 31.130,00.=-;
- 11) Avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a € 11.150,00.= e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14%; ovvero avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € 16.420,00.= e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24%;
- 12) Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E. di cui al punto 9) saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a € 13.380,00.= e € 19.704,00.=-;
- 13) Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all'art. 3 del presente bando, la soglia I.S.E. di cui al punto 8) è determinata in € 34.243,00.=-.

Per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/89 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini dell'I.R.P.E.F.

I requisiti, di cui al presente articolo, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, saranno dichiarati dall'interessato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000) nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello.

Art. 3

Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

Per nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica e che possono beneficiare dell'innalzamento del limite I.S.E. di cui al precedente articolo si intendono:

- a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie: con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo

- soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. n. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, non superiore a € 4.100,00.= se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00.= se composte da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito: quelle composte da più di una persona e il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) famiglie con anziani a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j) emigrati: i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia o già residenti negli ex territori italiani passati alla repubblica socialista federativa di Jugoslavia in seguito al trattato di pace del 1947 e agli accordi di Osimo, che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in Regione da non più di due anni (art. 2, comma 1, della L.R. n. 7/2002);
- k) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, qualora i provvedimenti derivino dalla precarietà della situazione reddituale (certificata da apposita relazione sociale).

Art. 4

Determinazione del contributo

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone con i seguenti criteri:

1) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a € 11.150,00.:=

il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 3100,00.:=;

2) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a € 16.420,00.:=

il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 2325,00.:=;

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 3, non beneficiari dell'innalzamento del limite I.S.E., il contributo da assegnare sarà incrementato fino ad un massimo del 25%, nella misura di seguito descritta:

Situazioni di debolezza	Percentuale di incremento
1	10%
2	20%
Più di 2	25%

E comunque non potrà eccedere i limiti indicati ai punti 1) e 2) e l'importo dei canoni effettivamente versati.

Una quota delle agevolazioni pari al 5 per cento sarà riservata esclusivamente ai richiedenti di età inferiore a 35 anni.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto entro i 60 giorni successivi all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere redatte su apposito modulo, in carta semplice senza marca da bollo, che sarà messo a disposizione dei cittadini presso:

- sito Internet comunale (www.comune.tarvisio.ud.it)

- Ufficio Urp-Protocollo, sito al piano terra del Municipio;

I cittadini interessati possono richiedere chiarimenti e assistenza per la compilazione della domanda presso le seguenti sedi:

- Ufficio Segreteria, Affari Generali, Affari Legali, Istruzione ed Assistenza del Comune di Tarvisio, via Roma n. 3 (apertura dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00).

Le domande dovranno essere presentate dal 06 marzo al 05 maggio compresi, esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Tarvisio (via Roma n. 3) con il seguente orario: dal lunedì al venerdì 10.00 – 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30, o per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere spedita al Protocollo del Comune entro e non oltre il termine previsto dal bando (farà fede la data del timbro postale).

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2016;

b) Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato;

c) Copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta di registro relativa all'intero anno 2016 (modello F23)

o

attestazione comprovante l'adesione al regime della cedolare secca;

d) Copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

e) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il requisito della residenza (come da facsimili allegati);

f) Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;

se attinente:

g) Fotocopia della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

se attinente:

h) Copia della certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità;

se attinente:

i) Relazione sociale comprovante la precarietà della situazione reddituale in caso di sfratto per morosità.

Qualora in fase di svolgimento dell'istruttoria, le domande risultassero incomplete, il Comune potrà chiedere l'integrazione della documentazione da presentarsi entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera R.R. inviata, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non

veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

Art. 6
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 6/2003, al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 393 del 18 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla residenza municipale li 28.02.2017

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dr.Evaristo Doriguzzi Zordanin